DE CESARE
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

PER

Carlo de Cesare

(Estratto dal *Nomade* Anno III.)

NAPOLI
DALLA STAMPERIA DI LUIGI GARGIULO
Largo Madonna delle Grazie a Caponapoli, 6.
1858.

AL LETTORE

Quando la recente convenzione internazionale stipulata tra la Francia e il Belgio a guarentigia della proprietà intellettuale d'ambo gli Stati vietava la contraffazione della produzione letteraria francese nel paese de' Belgi, fu creduto dai molti che quella legge dovesse pregiudicare sotto moltiplici e svariati aspetti all' industria tipografica e libraria non solo, ma eziandio alla letteratura ed alle arti del popolo Belgico. Ora è il Belgio appunto che fatto accorto de' benefici risultamenti delle guarentigie date alla proprietà intellettuale da quella convenzione, con bellissimo utile e imitabile esempio cerca di render comune al mondo intiero il principio da esso riconosciuto intorno alla proprietà dei lavori del pensiero. All' uopo dotti scrittori ed arti-

sti raccolti in comitato, apparecchiano i lavori necessarî ed opportuni per un futuro congresso da inaugurarsi in Bruxelles nel dì 27 settembre del 1858, inteso esclusivamente a tutelare e rifermare sopra solide basi il dritto della proprietà intellettuale.

Con apposita lettera messa a stampa il Comitato già invitava letterati, artisti, giureconsulti e statisti ad intervenire al congresso; e l'invito estendeva a tutt' i sapienti ed artisti delle altre contrade d' Europa. E perchè coloro che vorranno intervenire al congresso ed accogliere l'invito del Comitato potessero apparecchiarsi alla grave e solenne discussione del tema proposto, fu formolato il seguente

PROGRAMMA DEI QUESITI CHE SARANNO SOTTOPOSTI AL CONGRESSO DELLA PROPRIETA' LETTERARIA ED ARTISTICA.

I.

Il congresso pensa egli che il diritto internazionale di proprietà delle opere letterarie ed artistiche, a favore dei rispettivi autori, debba essere accolto nella legislazione di tutt' i popoli civili?

Pensa egli che un tal dritto debba essere riconosciuto tra paese e paese, quand' anche non se ne ottenga la reciprocità?

Pensa egli che gli autori stranieri debbano essere

parificati interamente ed assolutamente ai nazionali? Dovransi obbligare gli autori stranieri a particolari formalità, affinchè possano invocare e far valere il diritto di proprietà, o basterà, per dar loro questo diritto, ch' abbiano adempito alle formalità richieste dalla legge del loro paese?

Per la proprietà delle opere letterarie ed artistiche è da desiderare che tutt'i paesi adottino una legislazione conforme?

II.

Qual durata conviene assegnare alla proprietà delle opere letterarie e artistiche?

Occorre distinguere perciò le diverse categorie di queste opere letterarie, composizioni musicali, prodotti delle arti del disegno?

Se questa durata deve prolungarsi oltre la vita dell'autore, occorrerà fare distinzione per la durata del diritto durante il nuovo termine, giusta la qualità degli aventi causa, come coniuge superstite, figli, altri eredi, donatari o cessionarii?

Qual durata dovrassi accordare al diritto di proprietà sopra un' opera postuma?

Ciò si chiede anche per un'opera anonima o pseudonima.

Lezioni, conferenze, discorsi raccolti dagli stenografi o in altro modo possono aspirare a un diritto di proprietà?

Il diritto di proprietà sul testo originale porta

con se nella medesima latitudine e per un ugual periodo di tempo il privilegio di tradurlo?

Non dovrassi in ogni caso subordinare la conservazione di tal privilegio a certe condizioni come, per esempio, l'obbligo di dar in luce entro un dato termine una traduzione dell' opera originale?

Fa d'uopo assoggettare gli autori di opere letterarie ed artistiche all' adempimento di certe formalità, in ragione del loro diritto? E la non esecuzione di tali formalità può distruggere il diritto?

III.

Il diritto di rappresentazione delle opere drammatiche o musicali è desso indipendente dal diritto esclusivo di riproduzione?

V'ha luogo a distinguere fra i due diritti rispetto alla durata del godimento?

Il diritto di proprietà delle composizioni musicacali s' oppone egli all' esecuzione pubblica di qualsiasi parte dell' opera musicale senza il permesso dell'autore, quale pur sia l'importanza dell'opera e il modo con cui è eseguita?

Il diritto di proprietà delle composizioni musicali comprende esso il diritto esclusivo di fare delle riduzioni coi motivi dell' opera originale?

IV.

L' autore d' un disegno, d' un quadro, d' un opera di scultura, d'architettura o di qualsiasi altra

opera artistica, deve posseder solo il diritto di riprodurla o di concederne la riproduzione per mezzo d' un arte o simile o diversa, in proporzioni uguali o differenti?

Con quali mezzi potrebbesi assicurare gli artisti dalla copia fraudolenta o dalla contraffazione dei loro quadri, statue, ec.?

Quali provvedimenti si dovrebbero prendere specialmente per impedire che le opere d'arte appaiano sotto un nome finto?

Il diritto di proprietà sulle produzioni dell'arte del disegno comprende esso altresì le applicazioni che di queste produzioni possono esser fatte per la industria?

È necessario stabilire certe formalità per assicurare la proprietà delle opere artistiche che non sono prodotte col mezzo della stampa e dell'incisione?

V.

Il congresso è d'avviso che debbesi raccomandare l'accettazione delle seguenti proposte, come giovevoli allo scopo ch'esso ha di mira, fatta riserva delle leggi di polizia e d'amministrazione interna:

a) L'abolizione dei diritti di dogana sui libri e sulle opere d'arte, o almeno la loro diminuzione alla tassa più moderata e la loro semplificazione là dove la tariffa stabilisce differenza di diritti secondo certe categorie per le produzioni letterarie:

b) La facoltà di avere di ritorno liberamente

le opere invendute, state mandate all'estero per conto dell'autore:

c.) La diminuzione delle tasse postali sugli stampati:

d.) L' assimilazione delle bozze di stampa per le correzioni coi così detti stampati in quei paesi, i cui regolamenti fanno differenza di tassa tra le une è gli altri ?.

Da ciò si rileva che grande utilissima e degna dei tempi nostri è l'iniziativa del Belgio; perciocchè non si tratta di difendere e tutelare uno speciale e singolo interesse; ma di rifermare un principio stabile e inconcusso in modo da potersi poi convertire in legge comune e universale mercè l'accordo e le pratiche de' governi e diventar parte integrante del diritto internazionale oggi inteso ad estendere sempreppiù la sua benefica influenza ai dritti *personali* e *reali* degl' individui e delle nazioni.

A tracciare questa gloriosa via il Comitato Belga con moltissimo senno invita gl'illustri operai del pensiero, cioè coloro cui sta più a cuore il trionfo universale del diritto della proprietà intellettuale, e che per ispeciali studî potranno meglio chiarire e illustrare un argomento che a loro principalmente appartiene. L'avvenire adunque della letteratura universale, la loro sorte e quella de' proprî discendenti sta nelle loro mani, nella piena ed unanime adesione ch'essi daranno al Comitato di Bruxelles, nei lumi che porteranno al Congresso, nella discus-

sione calma e serena delle proposte questioni, nel tributo infine di dottrina e di sperienza che recheranno in comune per disegnare il grande edifizio della proprietà intellettuale, il cui glorioso compimento verrà poscia affidato alla saggezza e prudenza de' civili governi d' Europa.

Nella qualità di semplice operaio del pensiero ho voluto anch'io portare la mia piccola pietra alla costruzione del maestoso edifizio disegnato dal benemerito Comitato di Bruxelles, e da quì l' idea del presente lavoro.

Napoli 20 aprile 1858.

CAPITOLO I

COSTITUZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

La faticosa e progressiva elaborazione delle guarentigie date alla proprietà in generale non fu che opera dell'umano pensiero, effetto immediato della coltura intellettuale, lavoro squisitissimo e profondo dell'ingegno siccome prima potenza del mondo. Ma, mentre l'ingegno si affaticava a circondare di guarentigie qualsivoglia proprietà, dimenticava la sua: colpa per vero dire dei tempi; sventura di circostanze accidentali; poichè un Guttemberg venne un pò tardi, onde svegliare con la stampa l'idea di una proprietà letteraria fondata sul dritto.

Ciò non pertanto la proprietà delle lettere esisteva nel principio generale, ed era riconosciuta non per ispeciali leggi, ma per quel diritto che ogni uomo vanta sulle produzioni proprie, sul frutto del suo ingegno. Ecco perchè l'antichità non ne

tenne parola, e molto tardi dai legislatori si pensò ad una proprietà letteraria quasichè non vi fosse, per non essersene fatto menzione nel tempo antico. Conciossiachè tutte le leggi del mondo moderno, tranne poche eccezioni di particolari statuti emergenti da particolari consuetudini, essendo figlie del mondo romano, che diede leggi all'universo, e i romani non avendo mai parlato di proprietà letteraria, per un falso presupposto si ritenne che questa non fosse mai esistita. Ma quando la scienza rivelò che nel generale si chiudeva il particolare, allora i legislatori pensarono che vi poteva essere e vi esisteva una proprietà letteraria.

Questo accadde circa 90 anni dietro, e l'iniziativa venne dalla Gran Brettagna con l'atto del 1770. Ma appunto in quel tempo fervea nel mondo filosofico la grande questione del diritto della proprietà in generale, e chi volea questa creata dalla *legge civile*, chi ritenevala come un risultamento di una *convenzione* generale degli uomini, e chi come effetto del semplice fatto esteriore della *occupazione* primitiva, in altri termini del movimento e della *forza fisica* dell'uomo. Questioni che fecero formolare altrettanti principii che per la forza di grand'ingegni e grandi nomi si elevarono a scuole, nelle quali tuttora combattono gagliarde intelligenze e formidabili campioni, segnatamente in Germania; quantunque la maggiorità degli eccellenti scrittori le abbia vittoriosamente combattute e rigettate dal seno della filosofia del diritto,

abbandonandole esclusivamente al demanio della storia della scienza.

Ma in tempo in cui il principio generale della proprietà parea malfermo, attaccato dai falsi principii delle diverse scuole filosofiche , i legislatori non poterono proclamare delle massime assolute uniformi intorno a quella delle lettere. Da quì le leggi, i decreti, le ordinanze , gli editti moltissimi espressi in linguaggio confuso, e spesso contraddittorio; e quindi le deboli guarentigie accordate dalle leggi posteriori alla proprietà letteraria. E tali mi paiono quelle della legislazione Britannica risultanti dagli atti del 1770 e dell'anno quattordicesimo del regno di Giorgio III , del 1811, e dal *bill* del 1838: della legislazione Germanica nei diversi atti della Dieta fino al 1842: della Belgica nel decreto del 23 settembre 1841:della Francese nei decreti della Convenzione del 19 giugno 1791 , del 5 febbraio 1810, e dell'ultima legge elaborata dalle camere sotto il regno di Luigi Filippo sul progetto presentato dal governo: dell'Italiana nel decreto del 7 novembre 1811 , nella legge del 5 febbraio 1828 e nell'articolo 323 delle leggi penali per lo regno delle due Sicilie; nell'unica legge del Lombardo-Veneto; nell'editto Romano; e nell'altro del 7 dicembre 1840 emanato in Toscana,nel quale si rapporta una convenzione stabilita tra il Gran Duca l'Imperatore d'Austria e il Re Carlo Alberto, e nell'ultima legge del regno Sardo:dell'Americana negli atti del congresso del 1790 e nel supplemen-

to del 1831: infine della legislazione internazionale al riguardo negli ultimi atti sottoscritti dalle potenze civili d'Europa. Le stesse guarentigie in ordine al diritto e al tempo sono comuni eziandio alle leggi imperanti in Russia, nella Spagna, nel Portogallo, nella Confederazione Elvetica, nella Danimarca e nella Svezia, tranne la durata del tempo più o meno lunga risguardo ai diritti di autore.

Ma dopochè la scienza ha chiarita e solennemente rifermata la genesi del diritto di proprietà consistente nelle facoltà proprie di ogni uomo, le quali assegnate dalla natura a ciascuno per la satisfazione dei proprii bisogni, sono perciò connaturate alla natura umana e la costituiscono tal quale ella è. Da questo altissimo principio che comprende i bisogni dell'uomo, la sua attività naturalmente libera, la possibilità di satisfar quelli senza affatto ostacolare la libera attività altrui e frodar questa dei suoi frutti, la scienza ha cavato il primo germe di quel diritto di proprietà che preservato mercè solide guarentigie da qualunque attacco si riposa sopra basi inconcusse e immutabili. Principio supremo rivelato la prima volta da Vico nelle tre primalità del *Conoscere*, del *Volere* e del *Potere* ch'ei disse proprie di ciascun uomo, la cui autorità definì proprietà *della nostra umana natura, in virtù della quale niuno al mondo può a noi torla* (1).

(1) De uno univ. juris princ. LVII. XC.

In tal guisa non si ha più bisogno di ricorrere ad ipotesi vaghe e insussistenti, ad un chimerico *stato di natura* anteriore alla società, alle creazioni arbitrarie della *legge civile*, alle malfondate *convenzioni primitive*, ai movimenti della *forza fisica* dell' uomo, onde mostrare la genesi del diritto di proprietà. Ma in quella vece ella trova la sua naturale e compiuta spiegazione nella natura umana, nel fatto dell'uomo, nei principii che più persuadono nei quali la coscienza si riposa ed accheta.

Il diritto di proprietà dunque ha suo fondamento nella natura umana, nasce coll'uomo, ed è anteriore ad ogni legge e ad ogni ipotetica convenzione. Quindi non è la legge che lo crea, ma questa solamente lo riconosce, lo garentisce nei giusti suoi limiti e lo preserva da qualunque attacco. Da ciò segue che la *Proprietà* considerar si dee come un diritto personale primitivo e naturale dell' uomo risultante dalla natura della *personalità umana*. E come tale ella è inseparabile dalle nozioni concernenti l'esistenza delle facoltà attive dell'uomo, e la libertà di svolgerle ed applicarle alla produzione dei mezzi atti alla satisfazione degli umani bisogni. Le prime non sono che strumenti per così dire produttori: i mezzi prodotti sono poi quelli che servono realmente alla satisfazione dei bisogni dell'umana famiglia. Uuindi le une sono proprietà in *potenza*: gli altri proprietà *in atto*. A quelle la scienza Economica dà un valore *potenziale*: a questi un valore *reale*.

Ammessi questi principii che a me paiono inconcussi, ammessa la libertà dell' impiego delle umane forze applicate alla produzione delle cose atte a satisfare gli umani bisogni senza ledere i dritti altrui, ne segue che se all'uomo togliete la libertà di produrre, ovvero la restringete; se gli togliete il godimento e la facoltà di disporre delle cose prodotte e conseguite con l'opera sua, avrete con ciò distrutta l'attività umana, la libertà di produrre, turbate le naturali funzioni e gli effetti delle facoltà proprie dell'uomo, annientato il diritto di proprietà.

Da qui scaturisce che essendo il lavoro una delle condizioni della proprietà, la società l'ammette e riconosce generalmente, senza eccezione.

Dal lavoro emergono diversi risultati, ma il principio é uno. Sia che lavorasi col braccio o con la mente il titolo è lo stesso, il diritto ad una mercede o ricompensa identico. Un tal diritto è riconosciuto nel lavoratore della terra, nell'individuo che ti racconcia i sandali, che ti rattoppa il saio, che agita una macchina, che impiega l'opera sua in qualunque guisa e per qualsivoglia cosa; e poi è negato o depreziato nel pensatore. Vi ha per avventura maggior fatica nell'opera del braccío che in quella della mente?

Non è forse ingiusto di riconoscere garentire e proteggere i frutti del lavoro materiale assoluto, e rigettare o non ammettere quelli del lavoro spirituale e divino del pensiero che perfeziona il primo? Ma l'opera dell'ingegno diventata libro non è forsi

materiale nei suoi effetti, nel carattere che l'imprime, ed oggetto permanente d' industria, di cambio, di capitale, di risorsa, di fallimento, di prosperità?

Troppo crudele e sconoscente è quella scuola che sostiene di non avere altro diritto l'ingegno se non di aspirare alla gloria, e nello stesso tempo sentir l'obbligo di allettare ed istruire gli uomini.

Ma la gloria bella che sia non dà mezzi di sussistenza, e se ella circonda della sua luminosa aurèola la fronte d'un Giambattista Vico nelle miserie è un codardo oltraggio! Carissima più che ogni altra cosa è la gloria; ella è un astro di luce, una fulgida corona, ma se cinge e irradia la povertà d'un grande ingegno, diventa scherno, ludibrio, e spesso supplizio e morte, perchè la miseria uccide! I mezzi di sussistenza sono frutto del lavoro, e quando la legge non riconosce nè garentisce il frutto del lavoro del letterato, non fa che negargli la sussistenza, dannarlo alla miseria o al delitto. Dico il delitto non già nel senso che il volgo suol dare a questa parola; ma in un senso più alto, in quello della corruzione, dell'adulazione, della menzogna, del falso indirizzo dei pensieri delle dottrine e delle cose, dell'occulta vendita della propria coscienza; delitti senza dubbio più enormi di qualunque altro inquanto frustrano i benefizii della civiltà, demoralizzano la società e guastano tutto.

La gloria se basta a tranquillare l'animo, non così gl' istinti che vogliono essere soddisfatti come la fame, la sete, il bisogno di un ricovero, del ve-

stito, del fuoco, in una parola della vita animale. Bisogni che la sapientissima mente del Vico definì *ultime necessità della vita* (1), per le quali avvennero le prime migrazioni di popoli oltramarine, e sono giustificate le presenti d' Irlanda , di taluni stati di Germania e dipartimenti Francesi. Necessità di così spaventosa intensità da spingere l' uomo sino a spezzare i più dolci e possenti legami che lo incatenano alla terra in cui nacque, e ad errare col peso delle sue miserie in lontanissime regioni straniere.

Un libro costituisce una proprietà mobile. Indipendentemente dalla parte spirituale, il pensiero mercè la stampa ha assunto forme materiali, si è renduto palpabile come ogni altro frutto di qualsivoglia lavoro. Quindi un libro non è che oggetto puramente materiale, cade nella circolazione, va soggetto a cambio, ha un valore che svolgesi come il prezzo di cui segue la sorte e corre le stesse eventualità, produce interessi, s' innalza a capitale, influisce sulla ricchezza pubblica. Come dunque non riconoscere nel libro una proprietà che ha tutti gli elementi economici per esser tale, una proprietà che cade sotto i sensi , che ha tutt' i caratteri della materialità, i distintivi del possesso?

Da tutto ciò scaturisce che eminentemente giusta è la costituzione della proprietà letteraria.

La giustizia porta con sè l'utilità, ed è dimostra-

(1) Scienza Nuova, lib. I. Dign. C.

to che tutto ciò ch'è giusto è di per sè stesso utile eziandio. Ma ove si voglia fare astrazione da questa idea, ove si voglia segregare la giustizia dall'utilità, chi può mai dire che il lavoro dell'intelligenza non sia infinitamente più utile di qualunque altro? Ogni civiltà non è figlia della lenta elaborazione e svolgimento del pensiero? Le prime società costituite non progredirono sotto l'influenza d'un libro chiudente le leggi Mosaiche? La riforma più radicale della società universale non fu conseguenza eziandio di un libro chiudente i precetti evangelici?

Un libro dunque vale spesso a mutar la faccia del mondo, crea e distrugge, abbatte ed innalza, trasforma e riforma, produce il caos e dona la luce. Or questo libro, opera non indifferente per gli uomini, può non essere utile nello stesso tempo?

Quando parlo d'un libro intendo esprimere una idea che chiude la perpetua lotta del bene e del male quaggiù; perciocche il male trova il correttivo nel bene, e l'uno è una condizione necessaria dell'altro.

Il mondo civile oggi non ha costituzione vera di proprietà letteraria, nè leggi che la regolano con precetti stabili e comuni. Ma la proprietà esiste, e sta nel libro: non è di nessuno, ed è di tutti: non giova all'autore, ma giova all'universale. Ella è una specie di demanio pubblico di cui se ne sconosce la origine. Or se tutte le proprietà mobili ed immobili sono sotto la salvaguardia delle leggi, se son riguardate universalmente come sacre, è ne-

cessario che si ponga in salvo anche questa ch'è pure una proprietà al pari di tutte le altre. Regolarla con sagge disposizioni non è cosa impossibile o di malagevole esecuzione; ella vi si presta come ogni altra proprietà mobiliare che esiste, che si negozia, che si traffica, che si vende, che si compra, che si trasporta, che si alza a capitale, che partorisce interessi, ch'è soggetta a perdite o cresce di valore, che gira, che si deposita, in somma è una proprietà con tutti i suoi distintivi che la qualificano; a farla perfetta non ci manca che una legge la quale ne regoli saggiamente il modo dell'acquisto e del possesso, e la ponga nella categoria delle cose atte a possedersi.

CAPITOLO II

SE SIA PIU' GIUSTO ED UTILE COSTITUIRE LA PROPRIETA' INTELLETTUALE A TEMPO LIMITATO, OVVERO A PERPETUITA'.

Lo spirito della parola *proprietà* esprime un pieno ed assoluto dominio della cosa posseduta, una libertà illimitata e nel godimento e nell'uso, nonchè nel diritto di disporne. I codici del mondo civile non assegnano alcun limite al possesso, al godimento ed all'uso di qualunque proprietà mobiliare ed immobiliare. Il proprietario può disporne a proprio talento e trasmetterla a chi di diritto, ovvero a chi il testamento o la donazione designa.

Da quì la scuola ch'io chiamo dei *giusperiti*, rispetto alle applicazioni delle teorie del diritto comune alla proprietá intellettuale. La giustizia, essi dicono, del principio di proprietà non ammette eccezioni o privilegi, tranne le pochissime di dritto pubblico che obbligano un proprietario a vendere la sua proprietà per vantaggio dello Stato, come il territorio su cui debbe passare una strada, scavarsi un pozzo, un canale, un acquedotto, od innalzarsi un ponte, una fontana, ec. ec. — Tranne queste eccezioni di pubblico diritto, la proprietà in

generale non può esser ristretta o modificata nell'uso da chicchessia e molto meno soffrir che le venga imposto un termine. Ciò può fare il solo proprietario. Or se la proprietà intellettuale ha gli stessi diritti, le stesse condizioni, gli stessi elementi di possesso libero, le stesse garenzie comuni a tutte le proprietà, perchè assegnarle un limite, perchè renderla temporanea? Nè vale il dire che un libro prima di formare una proprietà privata è già di patrimonio della società; perchè ciò può risguardare lo spirito del libro, e non il libro in sè stesso. Ma nel costituire la proprietà intellettuale vuolsi stabilire un principio di regolamento rispetto allo spirito, od alla materia? In quanto al primo certo che no, perchè le cose divine ed immortali non vanno soggette a leggi umane destinate a perire. D'altronde qual legislatore potrebbe mai costituire in proprietà lo spirito umano? La legge in questo caso diventerebbe inutile e ridicola; perchè tutto ciò che chiamasi proprietà è quanto cade sotto ai sensi; proprietà sono le cose fungibili, materiali; proprietà è valore, e lo spirito non ebbe mai prezzo, perchè lo spirito è cosa celeste e inestimabile. Patrimonio ideale della società è la parte spirituale d'un libro, che illumina, istruisce, educa, diletta, incivilisce, perfeziona; e tutte siffatte cose non esprimono che una idea, la quale non va soggetta a prezzo. La proprietà intellettuale invece è costituita sul solo possesso materiale del manoscritto e quindi del libro: la parte spirituale

diventa patrimonio ideale della società sin dal giorno in cui lo scrittore pubblica i suoi pensieri. Le moderne leggi senza distinguere lo spirito dalla materia han ritenuto essere patrimonio della società il libro, e da ciò il limite imposto alla proprietà intellettuale. Quindi non hanno fatto altro che creare una proprietà temporanea in danno dello scrittore esclusivamente, senza farla ricadere dopo elasso il tempo assegnato all'autore in vantaggio della società, ma di singoli individui, cioè degli editori e degli stampatori. Or che ristampi l'autore l'opera propria, o i suoi figli, o pure gli editori, il patrimonio ideale della società nell'un caso e nell'altro è sempre quello: solamente si è tolto all'autore il prezzo delle sue cose per darlo all'editore. Epperò costituire a tempo limitato la proprietà d'un libro a favore dell'autore di esso, per renderla poi demanio pubblico degli editori è una ingiustizia di cui non può non dolersi la stessa società. Perciocchè in questo lungi dal vedervi alcun vantaggio per la civil comunanza, non vi si trova che la sola spogliazione in danno dell'autore e de' suoi discendenti.

A fronte e in opposizione di questa scuola ve ne ha un'altra ch'io chiamo dei *politici*, i quali misconoscono affatto la proprietà intellettuale, e per due ragioni. Primamente, essi dicono, non vi può essere proprietà materiale, dove questa non sia atta a richiamare il continuo esercizio della nostra libertà individuale, la quale per sua intrinseca natura

svolgendo continuamente la sua attività sulle cose materiali, non ha per questo alcun termine, nè riceve modificazione di sorta. La pubblicazione d'un manoscritto per le stampe arresta issofatto ogni diritto di proprietà, appunto perchè la libertà individuale non trova più esercizio sopra di quella. Non potendosi dunque verificare lo svolgimento della libertà umana nella proprietà intellettuale, proprietà più non è. In secondo luogo, non essendo la proprietà intellettuale atta a ricevere regolamenti stabili e comuni, la sua inesistenza perciò solo è ben provata. Per conseguenza conviene abbandonare esclusivamente alla prudenza dei governi il regolamento della così detta proprietà intellettuale secondo le condizioni peculiari di ciascuno Stato.

In ciò io veggo errori ed eccessi di pretensioni dall'una parte e l'altra, e nell'interesse della scienza, della proprietà intellettuale, del benessere sociale e dell'umano incivilimento convien che cessino. E per vero dire i *giusperiti* per riparare un'ingiustizia, cercano di crearne un'altra a danno non di singoli individui, o di una sola classe di persone; ma di tutta quanta l'umanità, del sociale perfezionamento, della civiltà. La costituzione della proprietà intellettuale a perpetuità diventerebbe la madre d'un monopolio indefinito che non lascerebbe di arrestare la diffusione delle umane conoscenze, lo sviluppo delle arti meccaniche, e di tutte le altre cose che in un conserto armonico influisco_

no così da vicino e direttamente al benessere sociale ed all'umana perfezione. Il monopolio indefinito da chiunque venga esercitato e per qualsivoglia cosa non lascia di creare seri imbarazzi allo svolgimento degli elementi sociali ed all'umano incivilimento.

Dichiarata perpetua la proprietà intellettuale, chi mai potrebbe astringere indegni discendenti alla ristampa d'un libro eccellente caduto in loro possesso? Chi potrebbe astringere le corporazioni religiose posseditrici e conservatrici di opere rare alla loro ripubblicazione? I governi, si dice, mercè la spropriazione forzata a danno dell'indegno possessore e per causa di utilità pubblica. Ma prescindendo che ciò sarebbe un accrescere la somma delle ingerenze governative, locchè torna nocevole ad ogni sano principio di economia; ma è certo e sicuro poi che i governi possano trovare un legittimo interesse loro nel far questo? Oltracciò, se patrimonio ideale della società è la parte spirituale di un libro e dal giorno in cui lo scrittore pubblica per la prima volta i suoi pensieri; se la proprietà intellettuale è costituita sul libro e non sulle idee, si eleverà per avventura la parte materiale sulla spirituale, ovvero si tenterà di separar l'una dall'altra? La intrinseca natura d'un libro partecipa della natura del suo produttore, della creatura umana composta d'anima e di corpo, di spirito e di forma, e l'uno non può stare e vivere disgiunto dall'altra. In che guisa diventerà patrimonio idea-

le della società il contenuto di un libro, se questo libro è sequestrato dalla circolazione, soppresso e sottratto dalla riproduzione dei suoi esemplari? Il gran trovato adunque della sapienza umana sta nella conciliazione degli opposti elementi, nell'accordo de' dritti diversi, nell'armonia dei contrarii, nell'equilibrio delle forze morali o fisiche che siano, nel vantaggio privato e pubblico contemperati insieme. Codesti principii regolatori così del mondo fisico che del morale debbon servire di base eziandio alla soluzione del quesito concernente la costituzione della proprietà intellettuale. Epperò, dalle cose innanzi dette risulta di non potersi costituire a perpetuità la proprietà intellettuale, tranne che per individuali interessi non si voglia offendere il principio supremo dell' umano perfezionamento, del sociale benessere, dell'universale incivilimento.

Ma al di sopra dell'uomo sta l'umanità; e i grandi operai del pensiero che per vantaggiare le condizioni della sociabilità, dell'umana coltura, del perfezionamento delle scienze delle lettere e delle arti, dell'equa distribuzione delle ricchezze (e ricchezza è il sapere), degli ordinamenti civili, dell'umana felicità, affrontano coraggiosamente fatiche, dolori, calunnie, patimenti, occulti rancori, tormenti d'ogni sorta; lottano con l'ignoranza, i pregiudizii, le superstizioni, i vizii e la forza materiale; combattono con l'errore e con tutte le umane imperfezioni non vorranno senza dubbio sdimenticare che tutto ciò essi fanno pel bene dell'umanità, sul

cui altare essi medesimi spesso si immolano vittime volontarie ed immortali.

Ma se tutto ciò è vero e giusto da un lato; falso ed ingiusto è dall'altro l'argomento che intende provare la inesistenza della proprietà intellettuale, considerandola come preda d'ogni occupante, *res nullius*. Affermare che l'esercizio dell'umana libertà sulle cose materiali determinante per ciò appunto ogni sorta di proprietà, non si verifica nella proprietà intellettuale è volerla riguardare dal solo elemento del *fare*; ma vi ha pure quello di *impedire*, il quale non lascia di essere un diritto pari all'altro e derivante dalla stessa intrinseca natura della proprietà in generale. Ammessi questi due elementi inseparabili; chi vorrà dire di non esistere la proprietà intellettuale, chi vorrà affermare di non esser atta a ricevere regolamenti stabili e comuni? Di siffatti regolamenti appunto ella manca, ed han torto coloro che argomentano l'inesistenza della proprietà intellettuale dalla mancanza di opportune regole; perciocchè anche nell'assoluta deficienza di leggi atte a tutelarla, è facile il dimostrare ch'ella esisteva. Nel mondo latino non pochi insigni scrittori si querelevano delle contraffazioni dei loro scritti eseguite di soppiatto dai copisti. La fondazione delle biblioteche pubbliche e private nel settimo secolo di Roma produsse un certo commercio librario che formò l'oggetto di una classe speciale di mercatanti (*librarii, bibliopolae*), i quali consultavano gli au-

tori innanzi di vendere gli scritti. (1) Or che vuol dir questo? Che un diritto di proprietà comechè non riconosciuto, non garentito, non tutelato, non regolato esisteva se non nelle leggi scritte, certo nella coscienza degli uomini.

La mancanza d'una legge regolatrice d'un diritto non implicherà giammai l'esistenza del diritto medesimo. Ciò nullameno l'argomento dei *politici* è valuto finora ad osteggiare la costituzione della proprietà intellettuale, cosichè in parecchi Stati ella nòn è affatto riconosciuta, e in molti altri va sotto il nome di *diritto d'autore*, quasi abborrenti dal profferire quello di proprietà. Da qui pure i limiti differenti alla durata del diritto di stampa, e la varietà delle leggi che lo risguardano. In Francia un tal diritto è assicurato àgli autori e loro mogli per tutta la vita, ai figli per anni venti; in mancanza di prole, agli eredi per anni dieci. In Inghilterra per anni quarantadue dalla pubblicazione dell' opera. Di più, può accordarsi una prolungazione di anni sette agli eredi a datare dalla morte dell'autore nel caso in cui i quarantadue anni siano spirati durante la vita di lui. Nel Belgio e nell'Olanda, la

(1) Vedi, Orat. Epist. 1. 20 — Ars poet. 345. — Gèraud. Essai sur les livres dans l' antiquitè, Paris 1840.— Peignot, Essai hist. et archeol. sur la rèliure des livres et sur l'ètat de la librairie chez les anciens, Paris 1834. — Bähr, Storia della Let. Rom. vol. 1. pag. 44.

legge francese sulla proprietà letteraria è in vigore dal 1817. Prima della riunione dei due paesi, il diritto di stampa era garentito a perpetuità nell'Olanda. Il Zollverein ha adottato la legge Prussiana in forza della quale il diritto di stampa spetta all'autore per tutta la vita, agli eredi per trent'anni, incominciando dalla sua morte. La stessa durata è prescritta dall'Austria. Nella Russia, all'autore per tutto la vita, agli eredi per venticinque anni. Può essere inoltre prolungato il tempo per altri dieci anni a benefizio degli eredi o cessionarii nel caso pubblicassero una novella edizione prima di spirare il termine fissato. Negli Stati Sardi è riservato agli autori per anni quindici; ma dietro la convenzione conclusa colla Francia nel 23 aprile 1846, le garanzie determinate dalla legislazione francese vennero estese agli autori delle due nazioni contraenti. Nel Portogallo come nell'Alemagna il diritto è garentito durante la vita dell'autore e per trent'anni dopo la sua morte. Nella Spagna agli autori per tutta la vita, agli eredi e loro aventi causa per cinquant'anni. E siffatte prolungazioni accordate ai diritti di stampa sono di data recente, e così pure parecchie convenzioni stipulate per la soppressione delle contraffazioni letterarie. Le più importanti sono quelle stipulate non è guari tra la Francia e il Belgio, e tra la Francia e il Piemonte. L'impulso per vero dire venne dato dalla Prussia nel 1837, la quale cominciò per la prima a porre un termine alla contraffazione inter-

nazionale inserendo all'uopo nella sua legge sulla proprietà letteraria una clausola relativa alla reciprocità.

Nel 1838 l'Inghilterra seguendo l'esempio della Prussia offriva agli autori stranieri la protezione dei loro diritti, purchè i governi rispettivi accordassero reciprocità nelle stesse misure agli autori inglesi. Alcune convenzioni furono in quel torno concluse tra diversi Stati: tra l'Austria la Sardegna e il Canton Ticino nel 1840 : fra la Prussia e l'Inghilterra nel 13 maggio 1846, tra la Francia la Sardegna l'Annover l'Inghilterra e il Portogallo nel 1846, 1850, e 1851. Altre convenzioni sono in trattativa. Codeste pratiche sono utili senza dubbio ma non basta sopprimere i limiti che circoscrivono la proprietà intellettuale nello spazio, bisogna determinare sopra un terreno di comune eguaglianza quelli che la circoscrivono nel tempo. Difatto, come stabilire sopra basi comuni il diritto internazionale della proprietà intellettuale, se tutte le nazioni proseguono a fissare limiti differenti alla durata del diritto di stampa? Il solo riconoscimento d'un tempo determinato per tutti potrà offrire le più solide guarentigie alla proprietà letteraria in tutti gli Stati del mondo civile. Sgiogato il diritto di proprietà dalle limitazioni dello spazio, determinato egualmente nel tempo, allora soltanto si potrà dar luogo ad una legislazione stabile e comune per tutti gli Stati.

Ma qual sarà la durata del diritto di stampa? In-

nanzi di fissarla è d'uopo guardare con equità a varie cose. La storia delle lettere di tutto il mondo racconta che molti libri al loro primo apparire non ben compresi, o fatti per un'epoca che non è quella in cui veggono la luce, sono stati percossi di anatema, posti in obblio per lunghissimo tempo. Chi non ricorda *l'Atalia* che Voltaire chiamò capolavoro dell'ingegno umano? Ella fu condannata all'obblio più profondo e più ingiusto per venticinque anni. Un capriccio generoso la diseppellisce dalla polvere delle librerie; il Principe Reggente contro la volontà dell'autore collericamente espressa nel suo testamento la rimette in azione, e dell'*Atàlia* in breve tempo ne furon fatte dieci edizioni consecutive e tutte smaltite con prezzo vantaggioso. Chi non ricorda la *Scienza Nuova* dell'immortale autore della filosofia della storia? L'illustre scrittore dalla prima edizione pubblicata nel 1725 cavò tal frutto da non poterne fare una seconda migliorata ed accresciuta. Ma gli ardea l'animo di far ciò; ond'ei comprimendo i moti del cuore si umiliò fino a chiedere al Cardinale Lorenzo Corsini che si spacciava Mecenate del dottissimo uomo una piccola somma per occorrere *alla spesa della stampa*. Il Corsini rispose *di non aver modo di secondare la sua istanza*, e l'archimandrita della Nuova Scienza *fu messo in necessità di pensare a questa dalla sua povertà, e traendosi un anello che avea, ov'era un diamante di cinque grani di purissima acqua, con questo prezzo ei potè pagare la stampa e la legatu-*

ra degli esemplari del libro; il quale perchè sel trovava promesso a divulgarlo , dedicò ad esso signor Cardinale (1).

Siccome anacronismo de' suoi tempi, Vico visse ignoto e quasi straniero nella patria sua durante la vita. Le sue alte e inarrivabili speculazioni per quarant' anni parvero metafisiche astruserie inintelligibili, non furon lette ed ammirate che da singoli valentuomini, ond'ei vissuto dolente e povero , amareggiato dall'invidia e dall' ignavia costanti persecutrici dei grandi ingegni, affranto dalle domestiche strettezze, dagli anni e dalle infermità , scese sotterra illacrimato e poverissimo!

Quarant' anni dopo, dalla morte dell'autore, la *Scienza Nuova* ebbe tutto il pregio d'una grande scoperta; i sapienti la chiedono, la divorano, l'innalzano a cielo, e moltissimi se ne fan belli; le edizioni si moltiplicano nel testo in Italia, e colle traduzioni in Germania , in Francia e più tardi in America; editori e librai si fan ricchi, e i superstiti figli dell'immortale scrittore poverissimi ancora sono costretti a veder trarricchire i molti ed estranei col frutto del lavoro del padre loro!

Per tutte siffatte considerazioni, io stimo doversi adottare nei più stretti limiti la durata stabilita nella legge spagnuola sulla proprietà intellettuale,

(1) Parole scritte da Vico in dorso alla lettera del Cardinale Corsini che porta la data del 20 luglio 1726. Vedi, opere complete di Giambattista Vico.

cioè garentire il dritto di stampa agli autori per tutta la vita, ai loro eredi ed aventi causa per cinquant'anni. In tal guisa i figliuoli dello scrittore non sarebbero dimenticati, e mentre trarrebbero un largo sussidio dalle onorate fatiche del loro genitore, nello stesso tempo non si addormenterebbero all'ombra della gloria paterna. Nè si dica che la temporaneità e il periodo di cinquant'anni di godimento pei figli ed aventi causa dell'autore escludono la idea di proprietà; perciocchè primamente non bisogna sdimenticare l'interesse dell'uomo collettivo per l'uomo individuo; secondariamente è d'uopo riflettere ai vantaggi rivenienti dalla uniformità del diritto internazionale rispetto alla durata del tempo assegnato ai diritti di autore. Anche oggidì non è la durata che reca danno agli autori; ma la negazione del diritto in taluni Stati, e per gli altri la legislazione varia e contraddittoria in quanto alle convenzioni internazionali ed alle relazioni tra Stato e Stato. Le quali cose mentre da un lato circoscrivono il diritto nei limiti del territorio nazionale e fanno in modo che una proprietà che cessa alla frontiera non sia più tale anche nello stesso dì della pubblicazione d'un libro; dall'altro inceppano il movimento commerciale librario sin tra gli Stati più prossimi d'uno stesso paese che parlano e scrivono la medesima lingua.

CAPITOLO III

MODO DI REGOLARE LA PROPRIETA' LETTERARIA, TEATRALE ED ARTISTICA.

Gli avversarî della proprietà intellettuale ripongono la maggior parte de' loro argomenti per non riconoscerla nelle difficoltà di ben regolarla. Ella invece si presta ai regolamenti, alle condizioni di trasmissione e di godimento come ogni altra proprietà.

Il diritto di proprietà che gode l'autore sulle sue opere essendo come ogni altro indivisibile, pieno, intiero, e con facoltà di poterne disporre a suo talento, non v'ha da aggiungere nulla più al proposito, tranne ch'egli n'è il proprietario e può dell'opera sua disporre come vuole.

Ma qui si presenta una questione che bisogna fermamente assodare. Secondo i codici civili non v'ha proprietà che non sia soggetta ad espropriazione forzata, allorchè il proprietario d'una cosa immobiliare o mobiliare abbia contratto obbligazioni, e queste non ha potuto o voluto soddisfare. Anche l'usufrutto non va esente da espropriazione. Ora ritengasi per poco (caso facilissimo ad avvenire) che lo scrittore contragga dei debiti, che non li

soddisfi, che non abbia mezzi come soddisfarli, statuir conviene che gli si espropri il dritto di proprietà sulle sue opere?

Una gran parte di scrittori e talune leggi eziandio ritengono il diritto di proprietà che ha sulle sue opere l'ingegno come un diritto spirituale non soggetto a transazioni, e rispetto alla materialità della cosa stimano il diritto di proprietà come una mercede che la società accorda pel suo lavoro all'operaio del pensiero. Permetterassi, essi dicono, che si sequestri la mercede all'operaio necessaria ad alimentar se e la sua famiglia? In via d'eccezione adunque sarà permessa l'espropriazione della proprietà intellettuale a danno dell'autore ai soli editori per anticipazione di spese, ovvero a tutti quelli che avranno anticipato o prestato del denaro allo scrittore per fargli stampare o ristampare un'opera, quante volte però non vi sieno esemplari a sequestrare. In questo caso, lasciandosi intatto il diritto di proprietà, tanto l'editore che chiunque altro possono ricorrere al capitale delle copie; ove questo non giunga a soddisfare l'intiero debito, allora soltanto si potrà ricorrere alla proprietà. Ogni altro creditore per cause estranee potrà giovarsi del solo valore delle copie sequestrate; ma non mai del diritto di proprietà che rispetto ad esso rimane non soggetto ad espropriazione forzata.

Ma questo è un dar buono in mano ai nemici della proprietà intellettuale per farla appunto ritenere come un privilegio e non come un diritto sacrosanto.

La denominazione di beni, insegnava Ulpiano, *è naturale o civile. Naturalmente diconsi beni, perchè beano, cioè perchè ci rendon beati, nel senso che ci giovano.* E soggiungeva: *equamente tra i beni si noverera benanche ciò che consiste in azioni, domande, petizioni, e persecuzioni, poichè tutte queste cose fra' beni si considerano* (1). Quindi è un bene tutto ciò che ha un uso, un valore, un prezzo. *L'azione* poi contiene la *persecuzione* (2), ed altro non è che *il diritto di perseguitare in giudizio ciò che ci si deve* (3). Le leggi romane adunque riconoscendo tra i *beni* le *azioni*, ritenevano, essere *beni* i *diritti* rivolti a conseguir qualche cosa. Ad eccezione di talune differenze secondarie come la distinzione tra' beni *corporali* ed *incorporali*, le presenti leggi del mondo civile sono conformi alle romane, e noverano tra' *beni* alcuni *diritti*.

Ora la proprietà delle opere d'ingegno avendo un valore, un prezzo, e vendendosi come ogni altra cosa, dee perciò stimarsi come un *bene*, ed è tale sia che considerar si voglia come un diritto riferibile ad un oggetto, o come oggetto del diritto. Annoverandosi adunque la proprietà delle opere d'ingegno tra i *beni mobili*, posto mente alle mobilissime forme con che l'uomo riveste le sue idee per metterle in circolazione, ed essendo i beni mo-

(1) L. 49. ff. de verb. sign.
(2) L. 34. ff. de verb. signif.
(3) Inst. lib. IV, tit. 6, e L. 51. ff. de oblig. et act.

bili ed immobili del debitore la comune garenzia de' suoi creditori, ne segue che i prodotti dell'ingegno siccome proprietà de' loro autori non possono entrare nelle eccezioni della regola che abbraccia estensivamente tutt'i beni. Nè vale il dire che le leggi civili eccettuano dal pegnoramento *i libri riguardanti la professione del pegnorato, le macchine e gl'istrumenti*, perchè ciò sarebbe un confondere i mezzi col fine. I libri della professione, le macchine e gl'istrumenti sono mezzi da poter lucrare e produrre; l'opera dell'ingegno invece è un prodotto. Togliere all'operaio la macchina, egli è un metterlo nella impossibilità di procacciarsi la sussistenza; togliere per lo contrario il frutto degli antecedenti lavori allo scrittore, e lasciandogli i mezzi di conseguirne altri con nuovi lavori, non significa metterlo nella impossibilità di lavorare, ma d'incitarlo a novelli lavori.

Di minor considerazione è l'altra obbiezione che suol farsi rispetto all'impossibilità nell'autore di modificare a modo suo l'opera, dopochè è stata espropriata. Perciocchè l'autore è sempre nel diritto di modificare le sue idee con un nuovo lavoro. Giambattista Vico rifece due volte la *Scienza Nuova*, e comunque entrambe le opere contenessero gli stessi principii, ciò nullameno sono due opere diverse, due proprietà distinte. Oltracciò, la obbiezione dovrebbe valere allora anche nel caso della vendita dell'opera fatta dall'autore; quindi ella non si potrebbe pegnorare neanche a danno

del terzo. Ma se la legge accorda all'autore la facoltà di vendere, cedere, trasmettere, donare la proprietà dell'opera sua, per debito di giustizia deve ammettersi eziandio ch'ella sia di sua natura pegnorabile.

Guardando all'interesse dello scrittore, non si dee trasandare o misconoscere quello de' terzi; nè i nobili operai del pensiero per vero dire reclamano privilegi in loro favore. Vogliono invece una proprietà garentita, tutelata generalmente, e non altro. Per la qual cosa io ritengo come pegnorabile il diritto di proprietà: i magistrati ordinarii per i giudizi civili potranno giudicare del valore della proprietà dell'opera espropriata, dietro perizia e stima di uomini di lettere.

Esaurita siffatta questione importantissima nei sensi di giustizia; or giova accennare a talune debite eccezioni in vantaggio universale, eccezioni da guardarsi come conseguenze d'un diritto maggiore, il sociale.

Come prima eccezione bisognerà escludere dalla regola generale risguardante il diritto e la durata della proprietà letteraria gli articoli de' giornali politici, perchè la loro pubblicità ha un interesse per tutti relativamente al benessere sociale ed alla pubblica opinione. Finchè rimarranno semplici articoli, ogni altro giornale potrà riprodurli e ristamparli; non così se l'autore di essi li avrà riuniti dopo aver servito allo scopo politico di un giornale, e fattone un libro. Allora, dal tempo in cui la col-

czione o raccolta sarà comparsa in luce, cesse il diritto per chicchessia di riprodurli e ristamparli.

Una seconda eccezione dee comprendere le opere pubblicate dai governi nell'interesse di tutto quanto lo Stato, dalle corporazioni morali e religiose, dalle società scientifiche, dalle accademie di scienze lettere ed arti, dagl'instituti pubblici. Codeste società quali stabilimenti dello Stato da cui traggono i mezzi per esistere, e sovente pensioni e guadagni non possono mettersi a paro degli autori privati che tutto traggono dal loro esclusivo lavoro e nulla dal tesoro pubblico. Primo dovere d'ogni savio legislatore è quello d'illuminare i popoli alle sue cure commessi, istruirli, moralizzarli, arricchirli, incivilirli. Per la qual cosa le opere ordinate dallo stato, fatte a spese del pubblico erario e nell'interesse pubblico non dovrebbero esser costituite in proprietà, perchè elle sono di dominio pubblico. Ma siccome in queste pubblicazioni potrebbero avere un interesse privato gli editori di cui lo Stato ne impronta la cooperazione, sarebbe perciò ingiusto non preservare diritti così santi. All'uopo si potrebbe solamente scemare la durata del diritto di proprietà su queste opere, e restringerla per esempio a dieci, o al più vent'anni dalla loro pubblicazione. Così per le opere delle Accademie e corporazioni scientifiche, quando le loro collezioni sieno stampate a spese eziandio dello Stato, e ciò perchè ogni socio non si trovi spogliato interamente del suo di-

ritto di proprietà per la sua collaborazione alle opere delle Accademie e degl'Instituti. Infine la stessa durata dovrebbe stabilirsi per le opere religiose strettamente annesse alla propagazione della fede, ed alla morale pubblica, quante volte però sieno collezioni d'instituti morali e religiosi stampate a spese della corporazione.

Il teatro è scuola di morale e di civiltà, e serve eziandio a distendere la influenza di una nazione sulle altre, e a rappresentare tutto un popolo complessivamente nell'individualità drammatica. Quindi importantissimo è questo ramo di letteratura per un popolo, identificato com'è col sentimento nazionale, colla morale pubblica, coi costumi, colla civiltà. Ciò nullameno in molti Stati civili d'Europa le condizioni materiali del teatro sono infelicissime, appunto perchè manca agli autori drammatici una proprietà garentita e tutelata. Tutte le sofferenze e le umiliazioni in taluni Stati affronta e sopporta con divina rassegnazione l'autore drammatico per far rappesentare un suo lavoro; e dopo infiniti dolori anche a prezzo della propria dignità riesca o pur no la sua commedia, il suo dramma, la sua tragedia, egli è costretto, dell'opera sua a farne un dono all'impresario, a spogliarsi della sua proprietà, perchè essa rimane nel repertorio del teatro. Qual premio adunque, qual frutto coglie lo scrittore drammatico dai suoi lavori? Se l'opera è riprovata i fischi e il sarcasmo; se è applaudita, gli articoli di lode de' giornali. Da ciò l'obbligo e la

necessità di regolare anche questa proprietà, sacra come tutte le altre. Però facendo salvo il diritto dell'autore drammatico, non bisogna offendere quello dell'attore. Sinchè una commedia, un dramma, una tragedia è nelle mani dell'autore, ella costituisce una proprietà assoluta, alla quale egli solo ha diritto; ma quando il lavoro è passato in quelle dell'attore il diritto di proprietà si divide in due, diritto di composizione e diritto di rappresentazione. Diventa in breve una doppia proprietà a titoli eguali; perchè autore ed attore egualmente contribuiscono all'azione drammatica, all'esistenza del teatro, alle serene gioie intellettuali e morali, al diletto che in una rappresentazione prova il pubblico, e per le quali cose paga volontariamente un prezzo. Questo prezzo debbe perciò dividersi egualmente tra attore ed autore, quante volte questi non abbia venduta la proprietà del suo lavoro. Rispetto poi alla proprietà intrinseca dell'opera, ella dovrà considerarsi come ogni altra proprietà letteraria privata; e così pure le opere musicali.

Più gravi sono le questioni concernenti la proprietà artistica; ma non perciò meno atte a sciogliersi nei sensi di giustizia. Parlando di proprietà artistica, intendo escludere gli effetti delle arti meccaniche, le quali comunemente prendono il nome di mestieri. Il mio lavoro riflette esclusivamente la proprietà del pensiero, sia che trovisi in un libro, sia che si ravvisi nei marmi, nelle tele, o in carta. Il principio di tutte siffatte cose è iden-

tico; ma le conseguenze sono varie e diverse, epperò diritti vari e diversi ne scaturiscono.

Il manoscritto di un autore non è di per se stesso una cosa commerciabile, divien tale per una facoltà diversa, mercè la stampa che lo moltiplica; e solamente dall'istante che diventa libro, la facoltà del pensiero dell'autore rispetto a quell'opera passa dallo scrittore in colui che il libro acquista; cosichè tanto vale allora lo scritto nelle mani dell'autore, quanto una copia stampata di esso nelle mani dell'acquirente. Ma l'Artista, dopochè ha fatto passare il suo pensiero nel marmo o sulla tela, l'uno e l'altra siccome cose materiali trasmettono con esse il pensiero che le vivifica interamente in potere del compratore. Lo scrittore non vende all'editore il suo pensiero, ma la sola facoltà di usarlo, di propagarlo, diffonderlo, smaltirlo in numero di copie: l'artista per lo contrario vende la cosa, senza la quale il pensiero non istarebbe che nella mente del pittore o dello scultore, i quali imprimendolo nel marmo, o colorandolo sulla tela lo hanno materializzato con essa in guisa da non poterlo ritirare, senza annientarlo.

Sino a un certo punto anche l'Artista può vendere una facoltà, ed è quando ei si restringe ad alienare la sola facoltà di estrarne copie, tenendo presso di sè l'originale. Ma questa facoltà lungi dallo scemare i pregi dell'originale, invece li aumenta col dar loro popolarità e valore, mercè le copie che girano da un paese all'altro, e muovono

semprеppiù il desiderio di possedere l'originale. Di fatto, quale ardente e nobile desiderio non s'ingenera in noi per l'acquisto e il possesso delle statue originali, allorchè ammiriamo la bellezza dei marmi del Fidia italiano, di Antonio Canova nelle copie in gesso riprodotte dagl'industriosi operai Lucchesi? La copia dunque del quadro o della statua originale non toglie alcun pregio ad essa. Per lo contrario la stampa d'un manoscritto e la pubblicazione tolgono interamente ogni valore all'originale. Esso rimane uno straccio di carta inutile, dopochè l'editore ne ha formato un libro. In vista di siffatti motivi conviene stabilire lo stesso diritto degli scrittori per gli scultori e i pittori relativamente alla durata dell'esercizio di loro proprietà nel riprodurre in carta, in acciaio, in rame, in legno, in tela, in gesso, in marmo le loro opere; quante volte però gli Artisti o i loro eredi non abbiano venduto l'originale, ovvero si abbiano riserbato il diritto di riproduzione nel venderlo. Dico questo, perchè chi mai comprerebbe un quadro originale e sia pure di Raffaello, od una statua, e sia pure l'Apollo di Belvedere o la Venere Medicea con la servitù stabilita da una legge di doverla offerire alla riproduzione infinita che l'autore cercherà sempreppiù di estendere e negoziare dopochè l'avrà venduta? Qual principe o signore qualunque comprerà un quadro per tenerlo esposto in una galleria a tutti gli sguardi, e quindi aprir la sua casa a tutte le persone che il pittore invierà per ripro-

durlo? In questo caso nessuno comprerebbe quadri e statue originali, e gli Artisti stretti dal bisogno dovrebbero rinunziare al benefizio di legge, locchè equivale a non iscriverlo. Ciò nullameno vi è un mezzo che a me sembra il più idoneo per salvare anche all'Artista ed ai suoi eredi il diritto del pensiero, senza punto inceppare i reciproci diritti del venditore e dell'acquirente. Questo mezzo consiste nella riserva del diritto di riproduzione da parte dell'Artista mercè particolare convenzione. Allora egli è libero di vendere il suo lavoro sotto condizione, e libero l'acquirente eziandio di comprarlo con patto di servitù o senza. Il prezzo seguirà le loro particolari convenzioni. Per la qualcosa, quando venditore ed acquirente si saranno intesi, qualunque condizione che stipuleranno rispetto al prezzo, alla servitù, alle riproduzioni, saranno tenuti reciprocamente a rispettarla, e tanto più l'eseguiranno ben volentieri, in quanto l'avranno stabilita di comune accordo.

Ora vi è un'altra questione e concerne le opere architettoniche. Non pochi scrittori della materia han creduto d'essere per lo meno indissolubile siffatta questione, e da ciò nuove obbiezioni in quanto all'esistenza del diritto di proprietà su i prodotti dell'ingegno, e su i modi di disciplinarlo. A me per lo contrario pare semplicissima la soluzione d'un tal quesito. Sinchè il disegno di un'opera architettonica rimane ineseguito e l'artefice lo metta in luce, ei godrà lo stesso diritto di ogni altro autore sulle opere del suo ingegno. Se poi il disegno

architettonico si sarà materializzato nell'edifizio già costrutto, non potendo l'autore ritirarlo senza distruggere l'edifizio già sotto gli sguardi di tutti, nè esercitando alcuna facoltà per poter far uso del suo diritto e governarlo, ei non potrà ritenere come contraffazione la riproduzione del disegno in altra costruzione. E quando siffatte ragioni non dovessero valere, non bisogna però sdimenticare gl'interessi dell'Arte, la bellezza delle città, i vantaggi igienici risultanti a tutta una popolazione dagli eccellenti edifizii per uso di abitazione, al gusto, alla civiltà d'un paese, le quali cose racchiudono un interesse assai più grave di quello che risguarda la riproduzione d'un disegno architettonico.

La questione vitale della proprietà intellettuale sta nella concilazione degli opposti elementi, nell'armonia degli opposti interessi, e guai allo scrittore che cercherà d'intralciare le questioni che la risguardano in luogo di semplificarle!

CAPITOLO IV

DELLE GUARENTIGIE NECESSARIE DA DARSI AL DIRITTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Riconosciuto universalmente il diritto della proprietà letteraria, non bisogna abbandonarlo alle forme di particolari convenzioni internazionali mutabili e variabili sempre, ma invece come principio di alta giustizia e di morale dovrebbe aver posto nei codici delle nazioni incivilite al modo stesso delle disposizioni legislative concernenti ogni altra proprietà.

Ma debbe ciò praticarsi anche a favore dello straniero? Debbe ciò farsi anche senza obbligo di ricambio, ovvero di reciprocanza?

Tutti gli Stati (e non son pochi) che non hanno speciali trattati internazionali sulla materia ricusano di riconoscere la proprietà intellettuale dello straniero, e si restringono a tutelare semplicemente quella dei patrii autori nell'interno dello Stato. Questa distinzione tra la proprietà nazionale e la straniera mette capo nel barbaro e strano diritto di albinaggio, *diritto insensato* secondo la bella frase di Montesquieu, diritto messo fuora dalla diffidenza ed avversione che mutuamente s'inspiravano i nascenti

popoli delle varie nazioni, non mai per vero dire riconosciuto dalla patria nostra e trapiantato dalle armi straniere in Italia nel principio del secolo vivente(1). Ma un cotal barbaro diritto negando al forestiere l'esercizio de' diritti civili e precipuamente quelli di succedere e di trasmettere agli eredi i beni da esso posseduti è un continuo argomento di diffidenza ed avversione tra gli Stati, è un potente ostacolo alle relazioni economiche più prossime e più libere, ed a quel sistema di libero cambio che forma il desiderio dell'universale. Nè so comprendere qual vantaggio possa ritrarre così un singolo cittadino, come un'intiera nazione dall'essere vietato allo straniero l'esercizio de' dritti civili. Ciò nullameno, ove questo preteso diritto ha più esercitato e tuttavia esercita il suo funesto imperio è sulla proprietà intellettuale, perchè la frusta in tutt' i modi. Ma per avventura sarà la reciprocanza che costituirà il diritto di proprietà?

Le cose gli uomini e le umane opere son definite dalla loro forza intrinseca, essenziale; e sia che si chiamino con questo o quel nome; sia che si appalesino sotto questa o quella forma, non lasciano di esser sempre quelle che la propria intrinseca virtù, forza o valore costituisce e determina. Per la qual cosa soggettare il diritto della pro-

(1) Vedi, il pregevole scritto del Regio Procuratore Luigi Volpicella sul *Diritto di Albinaggio*, il quale finora ha avuto l'onore di tre edizioni. — Napoli, pei tipi del Fibreno.

prietà intellettuale ad un patto di reciprocanza, è volerla riguardare sotto l'aspetto d'un privilegio e non d'un diritto santissimo. La condizione stessa della reciprocità include la negazione del diritto, e la caducità del privilegio secondo l'interesse delle parti stipulanti la riconferma. Ammessa dunque la reciprocanza, la costituzione della proprietà intellettuale non sarà più un atto di alta giustizia; ma assumerà l'aspetto d'una concessione a favore degli autori, e d'un trattato speciale relativamente agl'interessi internazionali. Nè questo sopprimerà la contraffazione, non riguardandosi allora come azione disonesta la violazione d'una legge concernente un privilegio e non un diritto. La questione vitale della proprietà intellettuale sta nel sublimarla ad un concetto di stretta obbligazione morale per tutti nella coscienza universale e nell'opinione, e ciò non si potrà mai conseguire col patto della reciprocanza.

Da ciò risulta:

1.° Doversi proclamare egualmente in tutt'i codici il diritto della proprietà intellettuale, e senza bisogno di reciprocanza.

2.° Non doversi far differenza tra nazionale e straniero allorchè si reclama l'esercizio del diritto in tutta la sua pienezza.

3.° Non mettere alcun divario nelle leggi di procedimento e di penalità per tutti gli Stati.

4.° Considerare la contraffazione come un reato da esser punito corporalmente e pecunialmente,

quand' anche non vi fosse querela dell' autore.

Siffatte cose scaturiscono dall'essenza medesima del diritto; perciocchè un diritto senza guarentigie non è più tale. La forza morale della legge renduta materiale nell'applicazione, è la pena. I codici penali del mondo civile generalmente comminano pene acerbe contro il furto, l'usurpazione, la frode, e tutt' i reati contro la proprietà. Or se una proprietà come ogni altra è quella delle lettere, uopo è che sia tutelata e difesa non solamente con la forza morale, ma eziandio con la penale.

La contraffazione mette capo in molti principî di penalità, perchè dà origine a varii e differenti reati. Considerata coi principii filosofici del diritto, ella riveste il carattere d'un triplice reato; cioè di *usurpazione*, perchè invade l'altrui proprietà: di *furto*, perchè invola una cosa: di *frode*, perchè chiude l'inganno, vendendo una edizione contraffatta e simile all'originale come se fosse dell'autore o dell'editore e in danno dell'uno o dell'altro, o pure di entrambi.

Un reato dunque rivestito di tali estremi dovrebbe esser punito con le pene cumulate dell' usurpazione del furto e della frode. Ma poichè la pena per essere efficace è necessario che insegni all' uopo il retto esercizio delle proprie facoltà, svegliando nel colpevole il pentimento e l'amore, i sensi di morale e di giustizia, egli è per questo ch'ella deve spogliarsi di un eccessivo rigore. Io non voglio perciò nè cumulazione di pene, nè esorbitanze di

gastighi contro il contraffattore; ma d'altronde non debbo tacere che stimo inefficaci le pene sancite nelle presenti leggi sulla proprietà letteraria contro il contraffattore, perchè generalmente si versano assai più nelle gravi ammende a prò del tesoro pubblico, che nelle pene afflittive e nella rifazione del danno. Poche leggi nel solo caso della recidiva comminano la pena del primo al secondo grado di prigionia o di esiglio correzionale, senza però dimenticare una doppia ammenda in favore del tesoro. Ma se una pena eccessiva scoraggia la giustizia del giudice; l'impunità d'altronde, o la pena mitissima facilita e raddoppia i reati. Per un delitto adunque premeditato e nelle tenebre consumato, che attenta e spregia l'altrui proprietà, che arreca danni sovente considerevoli, che discredita la industria e la proprietà medesima è d'uopo sancire una gradazione di pene rispondenti all'intensità del reato, alla recidiva, al danno che cagiona. L'ammenda e la rifazione de' danni e interessi non isbarbicheranno giammai la contraffazione; vi è d'uopo della pena afflittiva in giusta misura. E questa è tantoppiù necessaria per lo straniero, in quanto le dilapidazioni esterne della proprietà intellettuale sopravvanzano le interne nell'abuso e nel fine, e sono sì gravi da offendere ad un tempo la proprietà nazionale e la privata, la industria e il commercio librario, e cadono su quelle opere il cui successo è comprovato. In questo caso è il ladro che vince in aperta lotta col proprietario. Per-

ciocchè la contraffazione ha questo di vantaggio sulla edizione originale , che mentre non soggiace ad alcuna condizione bilaterale, calcola sempre e con certezza sul prezzo della prima edizione , e vince. Di fatto, il contraffattore legge sul libro originale il prezzo, guarda al formato, alla carta,alla edizione, e tosto impiega formato, carta e caratteri che portano alla metà del prezzo e ad un terzo della spesa; imprime sulla copertura del libro la frase; *edizione a buon mercato*, ed ecco quanto basta a distruggere la fortuna di uno scrittore, ovvero di un editore, o pure di entrambi. E questi danni per gli Stati grandi crescono in ragione della loro estensione; per i piccoli in ragione della vicinanza della frontiera.

Io non dirò di rendere più grave la pena per lo straniero e quando la contraffazione si opera a danno di un autore forestiere, perchè io propugno per una legislazione eguale dappertutto; ma stimo sempreppiù utile la punizione del contraffattore indipendentemente dalla querela dell'autore danneggiato, in quella guisa che per lo ministerio della legge è punito il contrabbandiere. Nè per questo bisogna ricorrere a vigilanze straordinarie e misure vessatrici, perchè la contraffazione si appalesa da sè in un termine più o men lungo; non essendo il libro come ogni altra merce soggetta a consumo istantaneo , ed una intiera edizione atta ad esser posseduta da un solo , o cader tutta nella circolazione d'una sola classe che non ha alcuno

interesse alla tutela della proprietà intellettuale. Ma ciò relativamente allo Stato in cui la contraffazione avviene; perchè rispetto a quello in cui l'autore dimora la cosa va ben altrimenti ; ed è per questo che la contraffazione debbe punirsi per ministerio della legge e non solamente quando ne muova querela l'autore; perchè l'autore può benissimo ignorare il fatto della contraffazione allorchè ei vive in un paese diverso e lontano da quello ove si è consumato il delitto in suo danno. E per vero dire, in una provincia Russa, o pure in un piccolo Stato di Germania, potrà agevolmente farsi circolare una traduzione di un libro italiano, senza che l'autore ne abbia conoscenza; e così d'un libro tedesco o russo tradotto a Bari, a Salerno , od a Cosenza, ove non mancano librai, scrittori, traduttori e tipografie. Per i libri scritti in una lingua poco conosciuta e diffusa, stampati per la prima volta in paesi lontanissimi,ciò può accadere facilmente. Non così quando la legge del paese in cui la contraffazione avviene per suo proprio ministerio punisce il contraffattore, sia che il reato danneggi un autor patrio , ovvero uno straniero. In questo sol modo la contraffazione potrà avere un fine; così e non altrimenti potrà darsi una efficacissima tutela internazionale alla proprietà intellettuale.

Ma qual sarà la gradazione delle pene così in ordine alla contraffazione interna che alla straniera ?

Per la prima volta il contraffattore colpevole na-

zionale o straniero che sia dovrebbe punirsi colla pena della prigionia, misurando il grado di pena dall' intensità della colpa relativamente all' importanza dell' opera contraffatta, e dannandolo eziandio alla rifazione del danno verso l' autore o l'editore proprietario, e loro eredi ed aventi-causa, il qual danno non dovrebbe essere valutato al di sotto del prezzo dell'intiera edizione sulla quale è stata commessa la contraffazione. In caso di recidiva la pena dovrebbe estendersi fino alla reclusione, oltre ai danni-interessi stabiliti. Quante volte poi il contraffattore non sarà in caso di rifare il danno per aver già distratta ed esaurita la edizione contraffatta, o che nulla possegga, soggiacerà alla pena dell'ultimo grado di prigionia, e in caso di recidiva per mancanza di rifazione ai danni-interessi alla durata più lunga della pena di reclusione.

Ma dopo avere stabilmente ed egualmente costituito, garentito e preservato con sanzioni penali il diritto della proprietà intellettuale, si sarà con ciò veramente migliorata la condizione del letterato e del commercio librario? Non rimane null'altro a fare? Chi non sa che nella maggior parte degli Stati d'Europa oggidì le opere dell'intelletto sono soggette a tasse esorbitanti e più gravi di quelle che colpiscono i lavori di mano? Chi non sa che il commercio delle lettere delle arti e delle scienze è vincolato e gravato più del commercio delle terraglie, del ferro, del legname e d'ogni altro oggetto materiale? Per la qualcosa anche su ciò i governi

dovrebbero intendersi tra loro, onde ridurre i dazii doganali e le tasse postali su i libri, su i fogli volanti e le bozze di stampe ad una ragionevole equità economica e politica, e regolare il facile e libero ritorno delle opere invendute all'estero, allorchè furon mandate per conto esclusivo dell'autore. Con le presenti tariffe doganali e tasse postali per le stampe e per i libri, la costituzione della proprietá intellettuale non gioverebbe che all'interno di ciascuno Stato; ma non all'industria tipografica e al commercio librario internazionale (1).

Riconosciuta universalmente garentita e preservata dalle contraffazioni la proprietà intellettuale, l'uffizio delle lettere diverrebbe dappertutto una professione onorevole vantaggiosa e non meno degna delle altre. E grandissimo vantaggio ed incremento ne trarrebbero le scienze le lettere e le arti, e quindi le industrie, il commercio, la ricchezza universale; perciocchè non più si vedrebbe il letterato per campar la vita dedicarsi ai più bassi negozî, il sublime ingegno economico

(1) Intorno al principio generale della riduzione delle tariffe doganali è degna di onorevole menzione la dotta scrittura di Andrea de Liguoro su i *depositi di libera riesportazione*, inserita nel giornale *Il Giambattista Vico fasc.* II. Gennaio 1858. In quanto a ciò e in modo speciale le importanti questioni proposte dal Comitato di Bruxelles meriterebbero un'ampia e grave discussione; ma non essendo a me dato di farlo, lascio ad altri il nobile carico di adempiervi.

per la stessa ragione dedicarsi all'architettura o all'avvocheria, il botanico e il naturalista darsi al commercio, il poeta all'uffizio della Curia , e tutti infelici! In quella vece ciascuno ingegno eserciterebbe quell'uffizio cui venne da natura chiamato e dalle qualità speciali del suo intelletto; farebbe professione di quella scienza su cui portò l'amorosa e costante attenzione de' suoi studii, e per la quale sente la più facile e naturale disposizione di animo , nè più il mondo civile vedrebbe un Tommaso Grossi scriver protocolli suo malincuore per campar la vita!

Da ciò anche per la parte intellettuale vedremmo attuata la gran legge economica della divisione del lavoro a cui la presente civiltà deve i suoi avanzamenti e i miracoli della moderna industria; e allora il più gran bene scaturirebbe senza dubbio alla pubblica e universale ricchezza, all' incivilimento di tutta quanta la terra.

FINE.